



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 2091 del 07 dicembre 2011

pag. 1/27



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE**

**DISCIPLINA RELATIVA ALLA FREQUENZA
DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE**

INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. MODALITA' DI ACCESSO AL CORSO	3
3. ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO	3
4. DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO	6
4.1 ATTIVITÀ DIDATTICA PRATICA	6
4.2 ATTIVITÀ DIDATTICA TEORICA	7
5. INCOMPATIBILITA'	8
5.1 DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITÀ	9
6. DISCIPLINA DELLA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' PRATICHE	9
7. DISCIPLINA DELLA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' TEORICHE	10
8. SOSPENSIONI E ASSENZE CONSENTITE	11
8.1 SOSPENSIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE	11
8.2 ASSENZE GIUSTIFICATE	11
8.3 MALATTIA	12
8.4 MATERNITÀ	12
8.5 ASTENSIONE FACOLTATIVA DALLA FREQUENZA	12
8.6 ADEMPIMENTI DEL MEDICO CHE ENTRA IN MATERNITÀ (MATERNITÀ OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA)	13
9. BORSA DI STUDIO	13
10. ASSICURAZIONE	14
11. INAIL	14
12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE	15
13. RITIRO DAL CORSO	15
14. TRASFERIMENTI AD ALTRA REGIONE	15
15. COLLOQUIO FINALE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	16
16. TESI DI DIPLOMA	16

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 (pubblicato nella G.U. n. 187/L parte prima del 23/10/1999 che recepisce la *“Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”*);
- D. Lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003 (pubblicato nella G.U. n. 161/L del 14/10/2003) che recepisce la *“Direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico”*.
- Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 (pubblicato nella G.U. n. 60 del 13/03/2006 – serie generale) *“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”*.

Per i medici abilitati dopo il 31 dicembre 1994 il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito necessario per l’iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all’accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di Medicina Generale e consente di poter svolgere l’attività di medicina generale presso altri Paesi dell’Unione Europea in conformità al reciproco riconoscimento dei titoli e diplomi di cui all’Allegato E) del citato D. Lgs. 368/99.

2. MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO

Il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (di seguito Corso) è riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che siano cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea.

Ha durata triennale ed è organizzato e attivato dalle Regioni in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e int. ed ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema (DM 7 marzo 2006).

L’attivazione del Corso e la determinazione dei posti disponibili per ciascuna Regione avviene d’intesa tra le Regioni e il Ministero della Salute in relazione al fabbisogno previsto ed alle risorse disponibili.

L’ammissione al Corso avviene a seguito di concorso, che si svolge nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, fissati dal Ministero della salute, nelle sedi stabilite da ciascuna Regione. Consta di un’unica prova scritta consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

In base al punteggio conseguito da ciascun candidato in tale prova è formata una graduatoria regionale secondo il cui ordine vengono chiamati i medici ammessi fino a concorrenza dei posti disponibili.

Il bando di concorso per l’ammissione al Corso viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Ciascun Corso di formazione viene attivato non oltre il 30 novembre al fine di consentire il conseguimento del diploma di formazione specifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data d’inizio. Tale termine è quello previsto dall’ACN di categoria per il possesso dei titoli

necessari per poter presentare domanda di inserimento nella graduatoria unica regionale per la medicina generale.

Il Corso ha una durata complessiva di 36 mesi.

Le ipotesi di riduzioni del periodo di formazione previste dall'art. 24 comma 2-bis sono subordinate all'attivazione da parte delle Università di specifici percorsi di formazione notificati al Ministero della Salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La Regione riconosce, ai fini della riduzione di cui sopra, i soli percorsi formativi che il Ministero della Salute ha certificato idonei a tal fine.

Stante la mancata attivazione da parte degli Atenei di percorsi formativi con le caratteristiche di cui all'art. 24, comma 2-bis sussiste l'attuale impossibilità di dare applicazione alle previsioni di possibilità di riduzione del Corso per assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.

Per la gestione del Corso la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 15 del DM 7 marzo 2006, di una struttura tecnico-amministrativa denominata "Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria", istituita con la DGR 4174/2008 ed afferente alla Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria – U.C. Attività Distrettuali e Cure Primarie.

L'insieme delle risorse materiali e professionali cui la Regione affida la gestione del Corso prende il nome di "Scuola regionale di formazione specifica in medicina generale" (di seguito Scuola), organismo che trova la propria disciplina organizzativa ed operativa nella DGR 477 del 5 marzo 2004, come modificata ed integrata dalla successiva DGR 2856 del 7 ottobre 2008 e dalla DGR 3818 del 9 dicembre 2009.

All'inizio di ciascun Corso la Regione, con appositi provvedimenti, definisce gli aspetti organizzativi e gestionali dello stesso, stabilendone gli assetti organizzativi ed amministrativi, l'articolazione dei periodi di formazione in conformità a quanto previsto dalle direttive comunitarie e ministeriali e l'individuazione di modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati.

In particolare, previa verifica dei requisiti di idoneità prefissati, vengono individuate le sedi nelle quali si svolgono le attività formative (Poli didattico – formativi) e, per ciascuno dei Poli individuati, vengono nominati i soggetti che costituiscono la rete formativa regionale.

Entro la data di inizio dell'anno accademico i candidati risultati idonei vengono convocati per esprimere la propria preferenza secondo l'ordine disposto dalla graduatoria di merito. Per ciascun Polo individuato viene quindi costituita una classe composta da un eguale numero di medici in formazione.

Al fine di garantire continuità al percorso formativo e non pregiudicare l'organizzazione delle attività didattiche dei Poli attivati **non sono di norma ammessi trasferimenti di medici in formazione a Poli didattici diversi da quello di assegnazione.**

Solo in ipotesi di domande di trasferimento formulate dai medici in formazione per gravi e documentati motivi, il Preside, esaminate le motivazioni espresse e valutato che:

- vi sia la disponibilità di un posto presso il Polo richiesto;
- il trasferimento non comprometta l'organizzazione complessiva delle attività didattiche;

dispone il trasferimento ad altra sede di Polo didattico.

Il medico in formazione che intende trasferirsi ad un Polo didattico diverso da quello di assegnazione è tenuto ad allegare alla domanda, che dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa della Scuola, idonea documentazione comprovante i gravi motivi per cui si richiede il trasferimento.

Per il funzionamento della Scuola operano:

PRESIDE DELLA SCUOLA

È un Medico di Medicina Generale esperto in formazione.

È responsabile dell'attuazione della programmazione e della gestione didattica della Scuola.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

c/o il Coordinamento Regionale per la Medicina Convenzionata –

Sede: Via Pisa, 14 – 31100 Treviso

e-mail direzionescuolamg@ulss.tv.it

Tel 0422-323070

Fax 0422-323066

Presso ciascun Polo didattico operano:

RESPONSABILE DEL POLO DIDATTICO (CS DI POLO)

È un Medico di Medicina Generale esperto in formazione.

È il Direttore del Polo didattico formativo, responsabile del coordinamento del Team Didattico di Polo (l'insieme delle figure appresso descritte preposte alla formazione dei medici discenti) e dell'attuazione del programma didattico riferito a tutti i corsi attivi presso il Polo. Relaziona semestralmente al Preside.

REFERENTE AMMINISTRATIVO DI POLO

È il funzionario individuato dall'Azienda ULSS sede di Polo didattico con funzioni di responsabile della Segreteria amministrativa di Polo. Gestisce i finanziamenti regionali curando gli adempimenti contabili amministrativi connessi all'attività svolta dalle Classi attivate presso il Polo didattico di riferimento. Predisponde, per ciascun anno e per ciascun Corso, le relazioni conclusive ed i consuntivi economici, che trasmette alla Segreteria amministrativa del Coordinamento regionale.

TUTOR MMG

È un Medico di Medicina Generale, appositamente formato, incluso nell'elenco regionale dei MMG Tutor della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale, che la Regione predisponde ed approva in occasione del finanziamento annuale dei Corsi. È responsabile del percorso formativo nell'area della Medicina Generale del medico in formazione.

Presso ciascuna Classe operano:

(il termine Classe individua il gruppo di allievi in formazione di ogni Corso Triennale attivato presso il Polo, di norma in ciascun Polo sono attive tre Classi)

RESPONSABILE DELLA CLASSE (CS DI CLASSE)

È un Medico di Medicina Generale esperto in formazione. È il Direttore di una Classe attivata presso il Polo didattico di appartenenza, responsabile dell'attuazione del programma didattico e della gestione dei percorsi formativi della Classe. Coordina l'attività del team didattico tutoriale della Classe. Relaziona semestralmente al Responsabile del Polo Didattico.

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (CD)

È un Medico di Medicina Generale esperto in formazione. E' il responsabile della didattica teorica; condivide con i docenti obiettivi, metodo e valutazione dell'attività seminariale; relaziona al CS di Classe ogni sei mesi.

COORDINATORE DELLA RICERCA (CR)

È un Medico di Medicina Generale esperto in formazione. E' il responsabile delle attività di ricerca svolte nell'ambito del percorso formativo; individua propone e condivide con gli altri componenti del team didattico tutoriale i temi della ricerca oggetto della tesi finale. Guida il medico in formazione nell'elaborazione della tesi. Relaziona semestralmente al CS di Classe.

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ PRATICHE (CP)

È un medico dipendente del SRR. E' responsabile del percorso del medico in formazione nell'area specialistica di appartenenza; segue personalmente, o individua con il CS di Polo, i tutori delle strutture ospedaliere o distrettuali, in conformità con gli obiettivi formativi definiti.

4. DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

L'art. 24 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede che il diploma si consegua a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni.

La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica.

La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale, né con il Servizio sanitario nazionale, né con il medico di medicina generale Tutor.

Il Corso si articola in attività didattiche pratiche (3200 ore) e attività didattiche teoriche (1600 ore) da svolgersi nelle strutture ospedaliere individuate dalla Regione e presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale accreditato, innanzi definito Tutor MMG.

La Regione, a tal fine, provvede a formare ed accreditare: medici ospedalieri, medici dei distretti di Riferimento, nonché i medici di Medicina Generale. Questi ultimi vengono inseriti nell'albo regionale dei Tutor della medicina generale, che viene aggiornato a seguito delle cessazioni o avvicendamenti, ed approvato con il provvedimento regionale di finanziamento annuale delle attività connesse alla formazione specifica.

4.1 ATTIVITÀ DIDATTICA PRATICA

I percorsi di formazione vengono articolati in mesi di attività per ciascuna Area specialistica, secondo quanto disposto dall'art. 26 dello stesso D.Lgs. 368/99 e s.m.i.

Per ciascuna Area specialistica la Regione, con il provvedimento di avvio del corso, individua le relative strutture ospedaliere di riferimento.

L'Attività Didattica Pratica comporta un impegno orario convenzionalmente definito in 100 ore (*) per ciascun mese indicato dalla normativa (*Tab.1*).

Tab. 1 - Attività Didattica Pratica

AREA SPECIALISTICA	DURATA DEL PERCORSO	
	MESI N.	(PARI A ORE N.)
MEDICINA CLINICA	6	600
CHIRURGIA GENERALE	3	300
PEDIATRIA	2	200
MEDICINA DISTRETTUALE	4	400
OSTETRICIA - GINECOLOGIA	2	200
MEDICINA D'URGENZA	3	300
MEDICINA GENERALE	12	1200
TOTALE ORE ATTIVITÀ DIDATTICA PRATICA		3200

(*) La necessità di convertire la durata dei periodi di attività pratica, indicati in mesi dalla normativa di riferimento, art. 26, comma 2), nel parametro orario viceversa indicato al precedente comma 1, ha determinato l'utilizzo del seguente parametro (ore giornaliere 5 x 5 giornate lavorative x 4 settimane = 100 ore/mese)

4.2 ATTIVITÀ DIDATTICA TEORICA

L'attività didattica teorica è finalizzata all'apprendimento significativo della disciplina: viene programmata e realizzata mediante tecniche andragogiche attive. Accanto all'attività teorica seminariale d'Aula sono infatti previsti: momenti di studio individuale, esercitazioni (individuali e/o di gruppo), sessioni di briefing/debriefing, sedute tutoriali di supervisione dell'attività formativa.

Le Attività Didattiche Teoriche si suddividono nei seguenti percorsi:

- A. unità Didattiche d'Aula;
- B. attività di studio guidato individuale relative ai lavori d'aula (per ogni unità didattica d'aula della durata pari a 4 ore, vengono riconosciute n. 2,5 ore di studio guidato individuale);
- C. attività di Esercitazione e progettazione monitorata (con produzione di strumenti/progetti di utilità finalizzati al miglioramento della futura performance professionale);
- D. attività di Studio e Ricerca per la tesi finale.

Tab. 2 - Attività Teorica e relativo impegno orario minimo per ciascun percorso

	ATTIVITÀ TEORICA (DI CUI ALL'ART. N. 27, COMMA 1, DEL D. LGS N. 368/99)	N° UNITÀ	ORE PER UNITÀ	TOTALE ORE
A	DIDATTICA D'AULA	210	4	840
B	STUDIO GUIDATO INDIVIDUALE	210	2,5	525
C	ESERCITAZIONE E PROGETTAZIONE MONITORATE			135 (*)
D	REALIZZAZIONE DELLA TESI		100	100 (*)
				1600

(*) Il monte ore è suggerito, la somma di C e D deve dare un minimo di n. 235 ore.

All'inizio del Corso a ciascun medico in formazione - a cura del Responsabile di Classe - viene assegnato un percorso di programmazione didattica individuale delle attività teoriche e pratiche, che suddivide nel triennio i singoli periodi di formazione pratica nell'Area specialistica ed individua le tematiche e le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche.

La frequenza dell'attività pratica, svolta nelle strutture ospedaliere, territoriali e presso gli ambulatori del medico di Medicina Generale individuati dalla Regione con riferimento a ciascun Polo didattico, prevede un impegno settimanale di 25 ore. E' prevista una frequenza giornaliera di 5 ore distribuita in 5 giornate lavorative (di norma dal lunedì al venerdì). E' previsto che, in funzione delle esigenze didattiche o della necessità di disporre recuperi di orario, l'orario giornaliero possa risultare superiore o che vi sia obbligo di frequenza anche nella giornata di sabato. Non sono previste riduzioni dei percorsi formativi.

5. INCOMPATIBILITA'

Il Corso è strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio presso il quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale.

E' inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero professionali ed ogni rapporto di convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale, enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo.

Durante la frequenza del Corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale.

A tal fine, prima dell'inizio del Corso e nei casi di ripresa dello stesso dopo periodi di interruzione, il medico in formazione sottoscrive una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge**

4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 11 DM 7 marzo 2006 (Mod. 1).

In caso contrario il medico può accedere al Corso previa dichiarazione di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

In presenza di accertata incompatibilità è prevista l'espulsione del medico in formazione dal Corso.

5.1 DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carenza di disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.

Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionale.

Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il SSN, non è consentita la sostituzione del proprio Tutor.

Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione.

6. DISCIPLINA DELLA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ PRATICHE

L'attività pratica guidata per un totale di **3200 ore** si svolge secondo il seguente schema:

	AREA DI ATTIVITÀ PRATICA							
	MEDICINA CLINICA	CHIRURGIA GENERALE	PEDIATRIA	OSTETRICIA GINECOLOGIA	MEDICINA DISTRETTUALE	MEDICINA GENERALE 1	MEDICINA GENERALE 2	MEDICINA URGENZA
TOTALE ORE/ PERIODO (°)	600	300	200	200	400	600	600	300
N° GIORNI LAVORO/ MESE	20	20	20	20	20	20	20	20
N° ORE / MESE	100	100	100	100	100	100	100	100
N° ORE / SETTIMANA	25	25	25	25	25	25	25	25
N° ORE/DIE (LUNEDÌ-VENERDÌ/ SABATO)	5	5	5	5	5	5	5	5

(°) monte ore globale minimo (obbligatorio)

La frequenza alle attività pratiche è obbligatoria.

La frequenza giornaliera delle attività pratiche dovrà essere effettuata nelle strutture ospedaliere

territoriali e presso gli ambulatori dei medici di Medicina Generale individuati dalla Regione Veneto con riferimento a ciascun Polo didattico.

L'attività pratica è di norma di 5 ore giornaliere, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì compresi. E' previsto che, in funzione delle esigenze didattiche o della necessità di disporre recuperi di orario, l'orario giornaliero possa risultare superiore o che vi sia obbligo di frequenza anche nella giornata di sabato.

Eventuali deroghe all'orario giornaliero suddetto dovranno essere concordate con i Coordinatori delle attività pratiche o con il Tutor MMG.

L'accesso e l'uscita dalla struttura devono essere registrate mediante apposito cartellino segnatempo o altro sistema di rilevazione delle presenze presso la struttura di assegnazione. Per l'attività svolta presso l'ambulatorio del medico di Medicina Generale, la frequenza è registrata su modulo predisposto dal Polo didattico firmato dal Tutor MG e consegnato in Segreteria mensilmente a cura del medico in formazione.

Deve essere salvaguardato il criterio della *frequenza continuativa*, con ciò intendendosi che la frequenza giornaliera superiore alle 5 ore non determina un credito successivamente compensabile nel corso della settimana o del/dei mese/i di frequenza.

Il monte ore di ciascun periodo, essendo espresso con riferimento al minimo previsto per il raggiungimento degli obiettivi formativi, determina *obbligatorietà di frequenza* con le precisazioni in materia di assenze ammissibili di seguito espresse:

- le assenze non possono superare il 10% delle ore previste per ciascun periodo di formazione pratica. Le assenze, ammissibili, che determinino il superamento di tali limiti, vanno recuperate sentito il CS di Classe ed in accordo col Coordinatore delle attività Pratiche o con il Tutor MMG prima dell'inizio del periodo seguente. E' ammissibile il recupero solo nel caso in cui l'esercizio dello stesso consenta di superare il periodo formativo e non determini pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi formativi complessivi;
- il monte ore settimanale va distribuito nell'arco di 5gg (dal lunedì al venerdì/sabato);
- le assenze devono essere tutte giustificate e comunicate:
 - al responsabile del percorso formativo di frequenza
 - alla Segreteria di Polo per iscritto (*Mod. 2*);
- il medico in formazione deve presentare il tabulato delle frequenze alla segreteria di Polo con le modalità di seguito descritte alla voce Borsa di studio (pag. 13).

7. DISCIPLINA DELLA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' TEORICHE

La frequenza alle Attività Teoriche è obbligatoria.

Le ore dell'Attività di realizzazione della Tesi devono essere assolte partecipando ad attività di ricerca sul campo o svolgendo ricerche bibliografiche individuate dai coordinatori. I crediti (ore) corrispondenti verranno assegnati dal Coordinatore della Ricerca in seguito alla valutazione del lavoro svolto.

Il calendario delle Unità Didattiche d'Aula viene periodicamente comunicato ai medici in formazione, dal CS Responsabile di Polo.

Eventuali assenze devono essere sempre giustificate per iscritto alla Segreteria di Polo.

E' tollerata una assenza massima del 10 % delle ore previste, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi formativi.

La presenza in aula durante gli orari dei seminari è registrata su apposito Registro/foglio firma, che deve indicare il tema del seminario e l'orario di entrata e di uscita dei discenti e dei docenti. Non è consentito assentarsi dall'aula per periodi superiori ai 10 minuti.

La durata delle sessioni seminariali è di quattro ore.

Le ore delle sessioni di ricerca devono essere assolte partecipando ad attività di ricerca sul campo o svolgendo ricerche bibliografiche individuate dai Coordinatori della Ricerca. I crediti (ore) corrispondenti verranno assegnati dal Coordinatore della Ricerca in seguito alla valutazione del lavoro svolto.

8. SOSPENSIONI E ASSENZE CONSENTITE

L'art. 24, commi 5 e 6 del D. Lgs. 368/99 e s.m.i., disciplina le ipotesi di sospensione del Corso e di assenza per motivi personali.

L'estrema sinteticità della disciplina determina la necessità di un'interpretazione di contesto dei due istituti e più precisamente:

8.1 SOSPENSIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE

Comma 5: "Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/86 e successive modificazioni".

Le ipotesi previste sono esclusivamente quelle espressamente indicate.

La sospensione del Corso determina: l'interruzione della corresponsione della borsa di studio e, alla ripresa della frequenza, l'obbligo di recupero dei periodi di formazione (teorica o pratica) assegnati al medico in formazione in base alla programmazione didattica individuale.

8.2 ASSENZE GIUSTIFICATE

Comma 6: "Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tal caso non vi è sospensione della borsa di studio"

Per la richiesta di assenza giustificata è previsto l'utilizzo dell'allegato modello (**Mod . 2**).

Il computo dei periodi annui di assenza giustificata, quantificato in giorni (complessivi), necessita di essere tradotto in ore (30gg/anno x 5ore) corrispondenti ad un massimo di 150 ore/anno.

La circostanza che tali periodi di assenza non comportino obbligo di recupero va comunque interpretata in combinato disposto con l'obbligo di frequenza obbligatoria al 90% delle attività didattiche, posto quale limite imprescindibile a garanzia dell'efficacia didattica.

Pertanto, non vi sarà obbligo di recupero delle ore corrispondenti ad assenza giustificata solo qualora - riferite a ciascun periodo formativo - queste non abbiano determinato il superamento del 10% del relativo debito orario formativo.

Nel caso di assenza alle attività seminariali (Unità Didattiche d'Aula), posta l'impossibilità di recuperi della medesima specie, sarà disposto, a cura del Coordinatore della Didattica, un periodo formativo teorico alternativo sui medesimi temi formativi oggetto del seminario, con verifica dell'apprendimento.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che i 30 giorni di assenza annuale (150 ore/anno) costituiscono soltanto un'opportunità concessa al medico in formazione nel caso di eventi personali che

richiedano un'assenza temporanea, che deve essere comunque preventivamente autorizzata. Non costituiscono "ferie" e non possono essere utilizzate al di fuori dell'anno di riferimento.

8.3 MALATTIA

Periodi di malattia tali da non determinare sospensione del Corso (inferiori a quaranta giorni consecutivi) rientrano nel periodo di assenza giustificabile sino a concorrenza delle ore riconosciute a tali fini; per la parte eccedente le 150 ore costituiscono periodo obbligatoriamente da recuperare. Periodi di assenza per malattia rientranti nel limite di ore annuale di assenza giustificabile non necessitano di certificazione, ma vanno comunque tempestivamente comunicati alla Segreteria con il citato modello (**Mod. 2**).

8.4 MATERNITÀ

Il rinvio alla normativa di riferimento per la tutela della maternità comporta l'applicazione dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Questo congedo spetta al medico in formazione in gravidanza, che deve obbligatoriamente usufruirne per i periodi di seguito indicati:

- durante i **due mesi precedenti** la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- **durante i tre mesi dopo il parto;**
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto;
- è facoltà del singolo medico astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
- qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve obbligatoriamente sospendere la frequenza al corso per il tempo necessario. In tal caso avrà diritto ad entrare in maternità anticipata ed il congedo di maternità (astensione obbligatoria) decorrerà necessariamente nel modo seguente: due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto.

8.5 ASTENSIONE FACOLTATIVA DALLA FREQUENZA

La natura giuridica del rapporto che caratterizza la frequenza al Corso di formazione specifica in medicina generale non consente di applicare la disciplina prevista per il congedo parentale.

Tuttavia, in considerazione del preminente interesse posto dall'ordinamento a tutela della maternità e della circostanza che, di regola, il godimento dell'astensione obbligatoria determina la ripresa della frequenza con l'inserimento nella successiva annualità, il medico in formazione che abbia usufruito del periodo di congedo obbligatorio, ha facoltà di chiedere un ulteriore periodo di **sospensione. L'esercizio di tale facoltà determina il godimento di un periodo di astensione per maternità (obbligatoria e facoltativa) complessivamente non superiore ai dodici mesi dalla data di inizio del congedo obbligatorio.**

8.6 ADEMPIMENTI DEL MEDICO CHE ENTRA IN MATERNITÀ (MATERNITÀ OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA)

Deve essere prodotto alla Segreteria del Polo didattico formativo di riferimento la comunicazione di sospensione per gravidanza ai sensi del D. L.vo 151/2001 (**Mod. 3**)

In ogni caso l'interruzione dalla frequenza del Corso per maternità, determinando sospensione del periodo di formazione, comporta l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio per pari periodo.

Il medico dovrà recuperare i periodi di formazione non effettuati tenendo presente che sarà riammesso alla frequenza del medesimo Corso (qualora i periodi di sospensione lo consentano) oppure al successivo corso di formazione ai fini e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso.

Alla ripresa dell'attività - a seguito di sospensione per maternità - il medico in formazione è tenuto a presentare alla Segreteria di Polo dichiarazione conforme al **Mod. 4** (con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di ripresa della frequenza) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al **Mod.1**.

La mancata segnalazione dello stato di gravidanza e interruzione obbligatoria del periodo formativo comporta per il medico in formazione dichiarazione di decadenza dal corso di formazione e segnalazione alle Autorità competenti.

9. BORSA DI STUDIO

Ai medici, durante tutto il periodo di formazione specifica in medicina generale, viene corrisposta una borsa di studio per un importo lordo annuo di euro 11.603,50=.

La borsa di studio è corrisposta in rate mensili posticipate ed è correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione. La Segreteria di riferimento può, per esigenze organizzative e di verifica, disporre il pagamento con ratei bimestrali.

L'erogazione della borsa di studio è pari a euro 966,96 lorde al mese, corrispondenti a euro 32,23 giornalieri nel caso di pagamenti inferiori alla mensilità (dimissioni, interruzioni, decadenza, etc).

La borsa viene corrisposta direttamente dalla Segreteria del Polo didattico di appartenenza sulla base della documentazione attestante l'effettiva frequenza alle attività del Corso.

In base alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria la borsa è soggetta alle ritenute fiscali (trattenuta IRPEF) ed è assimilata a reddito da lavoro dipendente.

Al termine di ogni anno di frequenza del Corso di formazione specifica in medicina generale, viene inviato dalla Segreteria del Polo didattico di iscrizione al domicilio indicato dal medico il modello CUD ai fini della dichiarazione dei redditi.

Al fine di evitare disguidi nell'erogazione della borsa di studio, nell'invio dei modelli CUD, o altra documentazione e/o comunicazioni, il medico deve comunicare tempestivamente alla Segreteria di riferimento qualunque variazione inerente domicilio, residenza (modulo **Mod. 5**), recapiti telefonici, coordinate bancarie (in quest'ultimo caso è necessario compilare un nuovo modello per la corresponsione della borsa di studio che sostituisca il precedente) o familiari a carico (in questo caso deve essere compilato un nuovo modello per le detrazioni di imposta indicando le variazioni intervenute al fine di godere delle detrazioni spettanti per legge).

Entro il 5° giorno del mese successivo alla frequenza delle strutture ospedaliere, territoriali e presso gli ambulatori del medico di Medicina Generale, il medico in formazione deve presentare il tabulato delle presenze alle rispettive Segreterie di riferimento; se ciò non fosse possibile per problemi organizzativi, deve presentare un'autocertificazione, riservandosi di consegnare la relativa

documentazione entro i 10 giorni successivi alla comunicazione data. La mancata presentazione del tabulato nei tempi indicati comporta la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

10. ASSICURAZIONE

Durante la frequenza alle attività pratiche il medico in formazione che partecipa all'attività professionale con l'assunzione delle responsabilità connesse è autorizzato ad esercitare, sotto il controllo dei Tutor, tutte quelle attività mediche necessarie al raggiungimento degli obiettivi propri dei percorsi formativi pratici.

Come disposto dall'art. 18 del DM 7 marzo 2006:

“I medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione in base alle condizioni generali stabilite dalla regione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dagli interessati sulla base delle condizioni generali suddette o, a scelta del tirocinante, dalla regione...omissis... Nel caso di stipula diretta dell'interessato, copia del contratto assicurativo deve essere inviata a cura degli stessi interessati al centro regionale per la formazione specifica in medicina generale prima dell'inizio del corso.”

Il Coordinamento regionale propone ai medici in formazione polizze assicurative annuali ad adesione a copertura della RCT e degli infortuni alle condizioni generali di polizza individuate nel modulo di adesione con i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	Euro 2.100.000,00
Infortuni	Euro 210.000,00

Prima dell'inizio di ciascun Corso la Segreteria Organizzativa della Scuola raccoglie le adesioni alla copertura fornita dalla Regione ovvero verifica l'adeguatezza della copertura dei rischi fornita dal medico in formazione con propria polizza.

Per le successive annualità il mancato rinnovo delle suddette coperture assicurative, da comunicare entro 15 gg dalla scadenza del contratto determina l'impossibilità di frequentare il Corso per carenza di copertura, con sospensione della borsa ed obbligo di recupero dei periodi sospesi.

11. INAIL

In base alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, la Direzione centrale dei Rischi dell'I.N.A.I.L. prevede che i medici in formazione rientrino tra i soggetti da assicurare obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le Aziende ULSS sedi di Polo debbono provvedere alla denuncia di esercizio per l'apertura di un'apposita posizione assicurativa.

Nell'ipotesi di infortunio o altro evento oggetto della copertura assicurativa occorso durante le attività del percorso formativo, i medici in formazione dovranno darne immediata comunicazione alla Segreteria di riferimento e, nel caso di verbale del medesimo, dovrà essere indicata nello stesso l'Azienda ULSS presso la quale è stata aperta la posizione assicurativa (Azienda sede di Polo).

12. STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Costituiscono strumenti per la valutazione dei medici in formazione:

- LIBRETTO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE: è composto di varie schede, suddivise in base ai singoli percorsi di attività pratica e attività seminariale. Per ogni singolo percorso formativo e per le attività seminariali vengono registrate le *valutazioni formative* (in grado di misurare e verificare i livelli quantitativi e qualitativi di performance raggiunti ed acquisiti) e le *valutazioni di certificazione* (con il passaggio al percorso successivo e con la verifica del *rispetto degli adempimenti formali stabiliti*). Le singole schede vengono redatte dai rispettivi tutori delle attività pratiche e, per le attività teoriche, dai docenti delle attività seminariali. Il libretto è unico per tutti i Corsi e le Classi attivate, viene predisposto secondo il modello annualmente distribuito dal Coordinamento ai Poli didattici.

In particolare:

- al termine di ogni percorso pratico sarà cura del discente consegnare tempestivamente alla Segreteria di riferimento la valutazione finale, redatta dal CP/Tutor;
 - l'accesso alla fase successiva è subordinato al superamento con esito positivo della fase precedente;
 - qualora il medico in formazione non abbia conseguito giudizio positivo, è ammesso a ripeterne la frequenza per una sola volta, previo accordo con il CS Coordinatore di Polo.
- SCHEDE DI VALUTAZIONE FINALE: comprende una sezione per la valutazione formativa ed una per la valutazione certificativa. La valutazione viene fatta *per aree in funzione degli obiettivi*. Viene redatta dal collegio dei docenti in seno al Consiglio di Classe.

13. RITIRO DAL CORSO

Qualora il medico intenda rinunciare al Corso di formazione specifica in medicina generale, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria di riferimento tramite l'apposito modello (**Mod n. 6**).

Poiché è necessario che nell'ultima busta paga erogata vengano inserite particolari e specifiche voci, la comunicazione della rinuncia deve essere effettuata entro e non oltre il mese in cui cessa il periodo di formazione (se l'ultimo giorno di frequenza è nel mese di settembre, la comunicazione deve essere fatta entro e non oltre il 30 settembre).

14. TRASFERIMENTI AD ALTRA REGIONE

Come previsto dall'art. 11 del bando di concorso pubblico, in presenza di sopravvenute esigenze personali, è possibile il trasferimento del medico frequentante il corso di formazione specifica in medicina generale tra Regioni. Il medico deve presentare richiesta di trasferimento sia alla Regione in cui frequenta il corso, Regione di provenienza, che alla Regione presso la quale intende richiedere il trasferimento, Regione di destinazione.

Il trasferimento è possibile soltanto a condizione che:

- nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
- sia stato acquisito il nulla osta sia della Regione di provenienza che di quella di destinazione;
- la Regione di destinazione abbia attivato il corso di medicina generale nel medesimo anno.

Ai fini della concessione al nulla osta da parte della Regione di destinazione è necessario produrre copia dell'attestazione dei percorsi di formazione svolta (attività didattica e teorica).

A seguito di parere favorevole al trasferimento la Regione di provenienza procede a disporre l'invio in originale della documentazione relativa ai periodi formativi frequentati alla Regione di destinazione.

15. COLLOQUIO FINALE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Al termine del corso è previsto un colloquio finale con discussione di una Tesi predisposta dal candidato. Il giudizio finale viene formulato anche sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.

La commissione viene nominata con proprio atto dalla Regione ai sensi dell'art. 29, comma 3° del decreto legislativo 368/99 ed è così composta:

- Presidente dell'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione o suo delegato;
- Primario ospedaliero di medicina interna designato dalla Regione;
- Medico di medicina generale designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione;
- Professore ordinario di medicina interna designato dal Ministero della Salute;
- Rappresentante del Ministero della Salute;
- Funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.

Al termine del colloquio la Commissione, sulla base del giudizio espresso, proclama idoneo il medico e contestualmente **rilascia in unico originale l'attestato di formazione specifica in medicina generale**.

16. TESI DI DIPLOMA

Disciplina per il deposito e la consultazione delle Tesi di Diploma.

1. Le Tesi di Diploma redatte dai Medici in Formazione della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Veneto in occasione del colloquio finale, vengono depositate e successivamente custodite presso il Coordinamento.
2. Il Coordinamento, ne rende possibile la consultazione/riproduzione nel rispetto della normativa vigente.
3. A partire dal 2009, le Tesi vengono conservate esclusivamente su supporto digitale (anche per quel che riguarda gli eventuali allegati), ovvero su CD-Rom o su DVD, o su altro idoneo supporto che la tecnologia metterà a disposizione. A partire dal 2010 il Coordinamento Regionale rilascia attestazione dell'avvenuta consegna della tesi.
4. All'atto della consegna, o anche successivamente, l'autore può rilasciare, ai sensi della disciplina sui diritti d'autore, una dichiarazione di consultabilità e/o riproducibilità della Tesi di Diploma, redatta su apposito modulo (**Mod. 7**). L'autorizzazione può avere anche una decorrenza successiva alla data dell'autorizzazione medesima. L'autore della Tesi può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione alla consultazione e/o riproduzione del proprio elaborato.

5. Le Tesi di Diploma vengono catalogate in modo da renderle reperibili per titolo, parole chiave contenute in esso e per autore.

6. La consultazione delle Tesi di Diploma avviene nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

La possibilità di consultare una Tesi di Diploma è legata al grado di autorizzazione rilasciato dall'autore. Pertanto:

- A. sono vietati il prestito e la riproduzione con qualsiasi mezzo, tranne che alle condizioni indicate di seguito,
- B. la consultazione deve avvenire in presenza di un operatore del Coordinamento Regionale, esclusivamente nei locali del Coordinamento Regionale e negli orari stabiliti,
- C. la richiesta di consultazione delle Tesi di Diploma (per un massimo di tre per volta) deve essere motivata, e redatta su un apposito modulo (**Mod. 8**),
- D. nella richiesta di consultazione, il richiedente si impegna, nel caso di utilizzo di materiale nella Tesi di Diploma, ad esplicitare la fonte, indicando in particolare l'autore, il titolo, il tipo di Tesi, il polo didattico, l'anno di esecuzione e la custodia presso il Coordinamento Regionale. Inoltre, il richiedente si impegna a non riprodurre in alcun modo la Tesi di Diploma o parte di essa in mancanza della autorizzazione alla riproduzione da parte dell'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, artt. 12-13), depositata insieme alla Tesi.
- E. Per ogni altra questione si rimanda alla normativa vigente.

SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Mod. 1___° CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
DGR _____Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____
nato/a a _____ Provincia _____ il ____|____|____|
residente a _____ Provincia _____
in via/piazza _____ n. _____
Codice fiscale ____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Ammesso a partecipare al ___ Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHARA

- **di non trovarsi** in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 368/99, come modificato ed integrato con decreto legislativo n. 277/2003 e dal DM 7 marzo 2006;
- **di essere a conoscenza delle seguenti disposizioni:**
 - per la durata del Corso di formazione al medico è **inibito** l'esercizio di attività libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il SSN, né con i medici tutori;
 - durante la frequenza del Corso è **esclusa** la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, **anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del Corso di formazione specifica in medicina generale.**

Data, _____

Firma del Medico in Formazione

DICHIARA INOLTRE

di accettare l'iscrizione al _____ Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale previsto dalla DGR _____ del _____ attivato dalla Regione Veneto presso il Polo didattico-formativo di _____;

Di essere a conoscenza che:

- il Corso comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche, teoriche e pratiche;
- la formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno;
- il medico iscritto al Corso di formazione specifica in medicina generale può partecipare successivamente, a fine Corso o rinunciando allo stesso, ai concorsi di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento di titoli di specializzazione. Il medico iscritto a scuola universitaria di specializzazione può partecipare, a fine Corso o rinunciando allo stesso, al Corso di formazione specifica in medicina generale.
- il medico, durante l'iscrizione al Corso di formazione specifica in medicina generale, può effettuare sostituzioni a tempo determinato nelle forme e nei modi previsti dal comma 11, art. 19 della L. 448/2001 e delle disposizioni regionali applicative. Le Aziende ULSS che conferiscono l'incarico debbono essere informate della qualifica di medico in formazione e dichiarare che l'incarico viene conferito in conformità alla vigente normativa.

Data, _____

Firma _____

NOTE:

art. 19 comma 11 della Legge n. 448/2001

I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

**SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Mod. 2**

**Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico-formativo di _____**

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD ASSENZA PER MOTIVI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _____
frequentante il 1° 2° 3° anno del _____ Corso di formazione specifica in medicina
generale

CHIEDE

di poter usufruire di complessive _____ ore per motivi personali ai sensi del comma 6, art. 24 del
decreto legislativo n. 368/99.

L'assenza è relativa alla frequenza delle seguenti giornate (indicare gg/mm/aa) specificando le ore
di assenza relative a ciascuna giornata di formazione: per assenze superiori a 5 giorni utilizzare più
moduli

il giorno _____ ore _____

il giorno _____ ore _____

il giorno _____ ore _____

il giorno _____ ore _____

il giorno _____ ore _____

Dichiara inoltre che la presente richiesta di autorizzazione all'assenza non supera il periodo previsto
dalla disciplina di riferimento in materia di assenze ammissibili per l'anno di formazione in corso.

Data, _____

Firma del Medico in Formazione

Con riferimento alla richiesta:

- rilevato che l'assenza non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi formativi, si autorizza
senza obbligo di recupero
- si autorizza precisando che l'assenza dovrà essere recuperata

Firma del CS di Classe

**SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Mod. 3****Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico-formativo di _____****COMUNICAZIONE SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA****(ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA)**

La sottoscritta Dr.ssa _____ frequentante il _____ corso di formazione specifica in medicina generale presso il Polo di _____,

CHIEDE

di sospendere il periodo di formazione per gravidanza dal ___/___/_____ al ___/___/_____ per:

- ASTENSIONE OBBLIGATORIA: 2 MESI PRIMA E 3 MESI DOPO IL PARTO;
 ASTENSIONE OBBLIGATORIA CON APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DI FLESSIBILITÀ: 1 MESE PRIMA E 4 MESI DOPO IL PARTO;
 ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA PATOLOGICA;

- DI POTER FRUIRE DEL PERIODO DI *ASTENSIONE FACOLTATIVA* SINO AL GIORNO ___/___/_____.

A tal fine dichiara di aver fruito del periodo di astensione obbligatoria a partire dal giorno ___/___/_____.

DICHIARA INOLTRE:

- di essere a conoscenza che gli impedimenti superiori ai quaranta giorni consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con l'obbligo per il medico in formazione di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione i predetti impedimenti al medico in formazione non viene erogata la borsa di studio.
- di essere a conoscenza che la durata del periodo di formazione non è ridotta a causa della suddetta sospensione;
- di impegnarsi a produrre alla Segreteria Organizzativa del Polo didattico formativo di afferenza, anche a mezzo posta, il certificato di nascita del/la neonato/a, per il computo preciso del periodo di sospensione.
- di impegnarsi a produrre, alla Segreteria Organizzativa della Scuola, anche a mezzo fax, l'attestazione di avvenuta ripresa della frequenza controfirmata dal CS del Corso, al termine del periodo di sospensione richiesto.

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data prevista del parto, per sospensione 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto;
- certificati medici rilasciati rispettivamente da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e da un medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestanti lo stato di gravidanza, la data prevista del parto e che l'eventuale

opzione della sospensione 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 comma 1 D..Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);

certificato medico rilasciato da uno specialista del SSN o con esso convenzionato attestanti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) e recante la settimana di gestazione e la data presunta del parto.

Data, _____

Firma del Medico in formazione

Firma del CS di Classe

**SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Mod. 4**

**Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico-formativo di _____**

ATTESTAZIONE RIPRESA DELLA FREQUENZA

La sottoscritta, Dr.ssa _____ frequentante il _____ Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale presso il Polo di _____,

DICHIARA

di aver ripreso regolarmente la frequenza alla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale il giorno _____, al termine del periodo di sospensione richiesto per maternità.

Data, _____

Firma del Medico in Formazione

Firma del CS di Classe

**SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Mod. 5**

**Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico-formativo di _____**

VARIAZIONE RESIDENZA O DOMICILIO

Il/La sottoscritto/a _____ frequentante il _____ Corso di
formazione specifica in medicina generale presso il Polo didattico di _____

COMUNICA

che dal giorno _____ (gg/mm/aa) la propria residenza è la seguente:

VIA/PIAZZA _____ n° _____

CAP _____ CITTA' _____ PROV _____

RECAPITI TEL. _____

Indirizzo

e-mail

INDICA

i seguenti recapiti per le comunicazioni relative allo svolgimento del corso di iscrizione (*indicare
solo se differenti dalla residenza*)

VIA/PIAZZA _____ n° _____

CAP _____ CITTA' _____

_____ PROV _____

RECAPITI TEL. _____

Data, _____

Firma del Medico in Formazione

**SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
Mod. 6**

**Alla Segreteria Organizzativa del Polo
didattico-formativo di _____**

**DICHIARAZIONE DI RITIRO DAL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE**

Il/La sottoscritto/a _____ frequentante il _____ Corso di formazione
specifica in medicina generale presso il Polo didattico di _____ dichiara di ritirarsi dal Corso
a partire dal giorno _____ (gg/mm/aa).

**NB: La comunicazione di rinuncia deve essere effettuata entro e non oltre il mese in cui cessa
il periodo di formazione**

Data, _____

Firma del Medico in Formazione

Firma del CS di Classe

MOD. 7
SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Tesi di Diploma
Dichiarazione di Consultabilità e Riproducibilità

(Legge 22 aprile 1941 n. 633, modificata dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, artt. 12-13 e s.m.i.)

Scrivere in stampatello

Il/La sottoscritto/a _____

Residente in Via/Piazza _____

Prov. _____ CAP _____ Città _____

Tel. _____ Cell. _____ E-Mail _____

Autore della tesi dal titolo:

Relatore Dott. _____

_____ Corso di Formazione Specifica di cui alla DGRV _____

Polo di _____ Anno accademico _____

Dichiara che a partire dal giorno _____ la propria Tesi è

- Riproducibile totalmente per motivi di studio
 Riproducibile parzialmente, per motivi di studio, per le seguenti parti:

- _____
 Consultabile, ma non riproducibile
 Non consultabile

Data _____

Firma del Medico in Formazione

I dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, (testo consolidato con il D.lg. 28 dicembre 2001, n. 467).

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DEL COORDINAMENTO REGIONALE

Timbro e Firma _____

MOD. 8

SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

RICHIESTA CONSULTAZIONE TESI DI DIPLOMA

Scrivere in stampatello

Cognome _____ Nome _____

Residente in Via /Piazza _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____ Cell. _____ E-Mail _____

Titolo della Tesi da consultare _____

Autore _____ Relatore _____

Corso di Biennale/Triennale di Formazione Specifica di cui alla DGRV _____

Anno _____

Motivazione _____

Essendo il copyright di questa tesi di proprietà dell'autore, (L. 633/41; DL 22 marzo 2004, n. 72, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128 e s.m.i.), il richiedente la consultazione si impegna formalmente:

- a citare la Tesi con i suoi dati bibliografici completi in ogni caso di utilizzo anche marginale di informazioni da essa provenienti;
- a non riprodurre la Tesi o parti di essa in alcun modo, né meccanicamente (es. fotocopie), né elettronicamente (es. copia o trasferimento files), né manualmente, senza il preventivo permesso scritto dell'autore depositato presso l'Archivio Tesi.

Data, _____

Firma _____